COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 14.6.2021
JOIN(2021) 12 final/2 -
DOWNGRADED ON 9.2.2023

2021/0153 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) No 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia ovvero che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono. Vieta la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, così come vieta i collegati assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. Vieta ai vettori aerei bielorussi di atterrare nel territorio nell'Unione, di decollare da esso o di sorvolarlo.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC.

(3) La decisione di esecuzione (PESC) 2021/XXX del Consiglio inserisce nuove voci in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 con riferimento all'atterraggio forzato illegale di un volo infraunionale di Ryanair a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021. In data … il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio che modifica la decisione 2012/642/PESC, introducendo nuove deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità riportate negli elenchi al fine di scongiurare gli effetti indesiderati dell'inserimento delle nuove voci. Le deroghe riguardano i voli a scopi umanitari, i voli utilizzati per la partecipazione a determinati incontri politici, i voli di emergenza e le situazioni di sicurezza aerea; occorre rispecchiarle nel regolamento (CE) n. 765/2006.

(4) Poiché le modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5) È pertanto opportuno che l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongano di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

2021/0153 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) No 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio[2] dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia ovvero che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono. Vieta la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, così come vieta i collegati assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. Vieta ai vettori aerei bielorussi di atterrare nel territorio nell'Unione, di decollare da esso o di sorvolarlo.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC.

(3) La decisione di esecuzione (PESC) 2021/XXX del Consiglio[3] inserisce nuove voci in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 con riferimento all'atterraggio forzato illegale di un volo infraunionale di Ryanair a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio[4] modifica la decisione 2012/642/PESC introducendo nuove deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle

---

1 GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

2 Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

3 [*Inserire rimando completo.*]

4 [*Inserire rimando completo.*]

persone e delle entità riportate negli elenchi al fine di scongiurare gli effetti indesiderati dell'inserimento delle nuove voci. Le deroghe riguardano i voli a scopi umanitari, i voli utilizzati per la partecipazione a determinati incontri politici, i voli di emergenza e le situazioni di sicurezza aerea; occorre rispecchiarle nel regolamento (CE) n. 765/2006.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(5) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 sono aggiunte le lettere seguenti:

"d) destinati esclusivamente al pagamento delle spese necessarie per:

i) l'esercizio di voli adibiti a scopo esclusivamente umanitario, quale la prestazione di assistenza o l'agevolazione di tale prestazione, anche sotto forma di forniture mediche o alimentari, di trasferimento di operatori umanitari e della collegata assistenza;

ii) l'esercizio di voli utilizzati per la partecipazione a incontri politici volti a risolvere in modo pacifico e democratico la crisi bielorussa e/o a promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive; o

iii) in situazione di emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell'Unione;

e) necessari per affrontare criticità di sicurezza aerea identificate con precisione, previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente